

News fiscale del 30.01.2024

PUBBLICATO IL 29.01.2024 IL NUOVO REGOLAMENTO DEL RASD

PREMESSA

In data 29 gennaio 2024, è stato pubblicato sulla [piattaforma](#) del Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche (RASD) il nuovo “Regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche”.

Tra le principali novità:

- ✓ definizione della procedura per il **riconoscimento della personalità giuridica** per le **Associazioni Sportive Dilettantistiche** (art. 11),
- ✓ modifica di uno dei requisiti previsti dall’art. 5 per l’iscrizione delle ASD/SSD, in particolare al comma 1, lett. e) con la previsione dello svolgimento effettivo di comprovata **attività sportiva**, attività **didattica e/o formativa**,
- ✓ individuazione della procedura per il riconoscimento da parte del Dipartimento per lo Sport della natura sportiva delle attività non rientranti tra quelle svolte nell’ambito degli Organismi Sportivi riconosciuti dal Coni o dal Cip (art. 6, comma 2).

Si ricorda che il d.lgs. 39/2021 ha istituito, presso il Dipartimento per lo sport, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, per la cui gestione il Dipartimento si avvale della società “in house” Sport e Salute S.p.a.

Nel Registro – interamente gestito con modalità telematiche – sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). Sono altresì iscritte, in una sezione speciale, le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

L’iscrizione nel RASD certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica.

LE NOVITÀ DEL NUOVO REGOLAMENTO



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI



Riconoscimento della personalità giuridica

Sicuramente la novità di maggiore rilievo e la più attesa dalle ASD è quella riportata nell'art. 11 rubricato "Riconoscimento della personalità giuridica".

La norma in questione prevede che unitamente alla domanda di iscrizione al RASD, la ASD può presentare l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica.

A tal fine, in aggiunta agli adempimenti previsti per l'iscrizione dagli artt. 5 e 6 del Regolamento, la ASD deve presentare la seguente documentazione:

- a. il rendiconto economico finanziario o, in alternativa, il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale;
- b. entro 30 giorni dalla relativa modifica, i verbali da cui risultano le deliberazioni che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati, salvo che l'adempimento sia a carico del notaio rogante;
- c. i verbali da cui risultano le deliberazioni che modificano la composizione degli organi statutari e la sede legale, salvo che l'adempimento sia a carico del notaio rogante.

Inoltre, l'associazione deve possedere e avere la disponibilità, quale **patrimonio minimo** per il conseguimento della personalità giuridica, di una somma liquida e disponibile non inferiore a **10.000 euro**. Se tale patrimonio è costituito da **beni diversi dal denaro**, il loro valore deve risultare da una **relazione giurata**, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, non anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell'atto costitutivo.

Tale **relazione giurata di stima** è **necessaria** anche nel caso in cui la richiesta di acquisto della personalità giuridica provenga da **associazione già costituita**, anche se il **patrimonio è composto solo da denaro**. La relazione di stima **potrà essere sostituita** da una situazione patrimoniale predisposta dall'organo amministrativo (redatta con gli stessi criteri del bilancio) a condizione che l'**organo di controllo o un revisore** (anche esterno) ne **attesti la corretta compilazione**, non anteriore a 120 giorni rispetto la data dell'atto.

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da **atto pubblico** e diventano efficaci con l'iscrizione nel RASD.

Al notaio rogante l'atto pubblico competono i seguenti adempimenti:

- a) con riguardo alle ASD che intendono presentare istanza di iscrizione al RASD dotandosi di personalità giuridica, il notaio, verificata la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento della personalità giuridica, deve:
 - trasmettere la documentazione (atto costitutivo o verbale di assemblea e relativo statuto) agli Organismi sportivi affilianti;
 - depositare la suddetta documentazione, entro 20 giorni presso il Registro, in modalità telematica, attraverso la piattaforma gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato;

- b) con riguardo alle ASD già iscritte al RASD e per le associazioni iscritte ai sensi dell'art. 6, co. 2 del nuovo Regolamento, il notaio, verificata la documentazione e la sussistenza di tutti i requisiti di legge, richiede direttamente al Registro l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica in modalità telematica, attraverso la piattaforma gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato;
- c) con riguardo alle associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica già iscritte nel RASD ai sensi dell'art. 14 del d.lgs 39/2021, in caso di successive modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, sarà cura del notaio rogante provvedere al deposito presso il Registro nei 30 giorni successivi al ricevimento dell'atto modificativo.

Per gli enti già in possesso della personalità giuridica conseguita attraverso l'iscrizione al RUNTS, la cancellazione da tale registro determina la cancellazione d'ufficio dal Registro dell'ente quale persona giuridica. L'ufficio del RUNTS provvede a comunicare prontamente all'ufficio competente del Registro ogni variazione che riguardi enti iscritti in entrambi i registri.

Il requisito delle attività effettivamente svolte

Come detto nella premessa della presente news, altra possibile novità di rilievo è la modifica introdotta nell'art. 5 del nuovo regolamento.

In particolare l'attuale art. 5, prevede che l'iscrizione al RASD è riservata agli enti che siano in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e, in particolare, dal d. lgs. 36/2021, nonché di ulteriori requisiti, tra i quali anche quello indicato nella lettera e) del 1° comma, ovvero sia lo svolgimento di "effettiva comprovata attività sportiva, attività didattica e/o formativa".

La novità, sia rispetto al precedente regolamento che rispetto alla previsione normativa, risiede nell'aggiunta della "o" con riferimento alla necessità di svolgere sia l'attività didattica che quella formativa.

Pertanto, sembrerebbe ora non più necessario per gli enti sportivi dilettantistici svolgere effettivamente ed in modo comprovato tutte le suddette tre attività (sportiva, didattica e formativa), rimanendo quindi possibile e sufficiente svolgere in via alternativa l'attività sportiva con in aggiunta la sola attività didattica oppure l'attività sportiva con in aggiunta la sola attività formativa.

Iscrizione al RASD per attività sportive non riconosciute da Coni e Cip

Un'ulteriore novità presente nell'attuale versione del regolamento è quella legata all'individuazione della procedura per il riconoscimento da parte del Dipartimento per lo Sport della natura sportiva delle attività non rientranti tra quelle svolte nell'ambito degli Organismi Sportivi riconosciuti dal Coni o dal Cip (art. 6, comma 2).

Ai sensi dell'articolo 5 del Dlgs 39/2021, è ora possibile richiedere l'iscrizione al RASD anche da parte di quegli enti sportivi che praticano attività sportive non rientranti tra quelle svolte nell'ambito di una FSN, DSA ed EPS riconosciuti dal CONI o dal CIP.

In tale ipotesi, la procedura da seguire è la seguente:

- gli enti interessati presentano domanda di riconoscimento della natura sportiva dell'attività svolta direttamente al Dipartimento per lo Sport, a mezzo pec all'indirizzo ufficiosport@pec.governo.it,
- il Dipartimento per lo Sport, esaminata e verificata preliminarmente la documentazione ricevuta, sentito il CONI o il CIP per l'eventuale valutazione di possibili profili di carattere tecnico dell'attività, in caso di esito positivo riguardo alla natura sportiva dell'attività dichiarata, sottopone l'istanza all'Autorità politica delegata in materia di sport, per l'aggiornamento annuale dell'elenco delle attività sportive ulteriori rispetto a quelle riconosciute dal CONI e dal CIP, ai sensi di legge. In caso di esito negativo il Dipartimento ne dà notizia agli istanti, motivando il diniego.,
- a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport dell'elenco delle attività sportive di cui sopra, gli enti sportivi che svolgono dette attività potranno presentare direttamente domanda di iscrizione al RASD, attraverso apposita procedura telematica, secondo le modalità indicate nel Regolamento sulla tenuta e gestione del Registro Nazionale all'articolo 6 comma 2.

Ulteriori informazioni sono reperibili all'indirizzo <https://registro.sportesalute.eu>.